

PER UNA TUTELA PREVIDENTE

n. 5/2021

**Le regole di calcolo delle
pensioni nei tre regimi
pensionistici**

Newsletter informativa

Inviato da First Cisl Lombardia

Il contenuto è a cura di Paolo Zani consulente FIRST CISL LOMBARDIA

Le regole di calcolo delle pensioni nei tre regimi pensionistici

In questo numero di Previdenza Flash vi proponiamo tre semplicissimi schemi relativi ai sistemi di calcolo:

- retributivo
- misto
- contributivo puro

dai quali potrete capire, in maniera essenziale, come funzionano le regole di calcolo delle pensioni.
Buona lettura!

Le regole di calcolo della pensione nei tre regimi pensionistici

Schema di sintesi per le pensioni di vecchiaia, i trattamenti anticipati di pensione e i trattamenti di invalidità

Regime retributivo

(lavoratori con almeno 18 anni di contributi alla fine del 1995 per le pensioni liquidate fino al 31 dicembre 2011)

La pensione (P) è calcolata usando il metodo di calcolo retributivo.

P (Pensione) =

$$2\% * (C^1 (\text{Anni di contribuzione}) * W^1 (\text{Retribuzione pensionabile}) + C^2 (\text{Anni di contribuzione}) * W^2 (\text{Retribuzione pensionabile}))^{(*)}$$

dove:

W^1 e W^2 = retribuzione pensionabile

C^1 e C^2 = anni di contribuzione

Per i contributi versati prima del 1992 (C^1), W^1 è l'ultima retribuzione mensile per i dipendenti pubblici e la media degli ultimi 5 o 10 anni rispettivamente per i dipendenti privati e gli autonomi.

Per i contributi successivi al 1992 (C^2), W^2 è la retribuzione media degli ultimi 10 anni per i dipendenti privati e per quelli pubblici (**), degli ultimi 15 anni per gli autonomi.

**) La formula riportata è riferita al regime generale dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO). Per i dipendenti pubblici e per gli iscritti ai fondi sostitutivi dell'AGO si hanno variazioni nel calcolo della pensione che attengono sia alla definizione delle voci di retribuzioni valide ai fini del pensionamento che alla definizione dell'aliquota di trasformazione. Infine va rilevato che l'aliquota di trasformazione del 2% è gradualmente ridotta per fasce di retribuzioni pensionabile superiore ad un limite ("tetto") che, per il 2021 è fissato in 47.332,00 euro.*

****) Per i dipendenti pubblici i dieci anni sono raggiunti nel novembre del 2008. A fine 2003 la retribuzione pensionabile dei dipendenti pubblici è calcolata sulle ultime 81 mensilità.*

Regime misto

(lavoratori con meno 18 anni di contributi alla fine del 1995 con riferimento alle anzianità maturate fino alla predetta data e lavoratori con almeno 18 anni di contributi alla fine del 1995 per le pensioni liquidate dal 1° gennaio 2012 con riferimento alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012 per tale seconda categoria di lavoratori)

La pensione è ottenuta come somma di due componenti (**P=PA+PB**).

La prima (**PA**) è calcolata col metodo di calcolo retributivo, mentre la seconda (**PB**) utilizzando il metodo di calcolo contributivo.

PA (Quota retributiva) =

$$2\% * (C^1(\text{Anni di contribuzione}) * W^1(\text{Retribuzione pensionabile}) + C^k(\text{Anni di contribuzione}) * W^2(\text{Anni di contribuzione}))$$

(*)

dove:

W¹ e **W²** = retribuzione pensionabile

C¹ e **C^k** = anni di contribuzione

Per i contributi versati prima del 1992 (**C¹**), **W¹** è l'ultima retribuzione mensile per i dipendenti pubblici e la media degli ultimi 5 o 10 anni rispettivamente per i dipendenti privati e gli autonomi.

Per i contributi tra il 1993 ed il 1995 (**C^k**), **W²** è la retribuzione media di un numero di anni progressivamente crescente.

PB = quota contributiva pensione

$$CT(\text{coefficiente di trasformazione}) * M(\text{Montante})(**).$$

**) La formula riportata è riferita al regime generale dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO). Per i dipendenti pubblici e per gli iscritti ai fondi sostitutivi dell'AGO si hanno variazioni nel calcolo della pensione che attengono sia alla definizione delle voci di retribuzioni valide ai fini del pensionamento che alla definizione dell'aliquota di trasformazione. Infine, va rilevato che l'aliquota di trasformazione del 2% è gradualmente ridotta per fasce di retribuzioni pensionabile superiore ad un limite ("tetto") che, per il 2021 è fissato in 47.332,00 euro.*

***Ovvero la somma di tutti i contributi versati durante l'intera vita lavorativa e capitalizzati ad un tasso pari alla media mobile su 5 anni del tasso di crescita nominale del PIL. La normativa prevede che tali coefficienti vengano rivisti ogni 3 anni conformemente alle modifiche nella speranza di vita. Per il periodo 2016-2018 i predetti coefficienti vanno da un minimo di 4,246% a 57 anni ad un valore di 5,700% a 67 anni (fino ad un massimo di 6,378% a 70 anni). Per il periodo 2019-2020 i predetti coefficienti vanno da un minimo di 4,200% a 57 anni ad un valore di 5,604% a 67 anni (fino ad un massimo di 6,513% a 71 anni). L'aliquota di contribuzione utilizzata per calcolare l'ammontare di contributi versati annualmente è il 33% per i lavoratori dipendenti ed il 20% per gli autonomi fino al 2011 poi gradualmente crescente al 24% a partire dal 1° gennaio 2018 (per i lavoratori CoCopro al 27% per gli anni 2012 e 2013 poi crescente fino ad arrivare al 33% dal 2018). Tale contribuzione è calcolata sui redditi fino ad un massimale di 103.055,00 euro nel 2021.*

Regime contributivo

(lavoratori con ingresso in assicurazione dal 01/01/1996)

La pensione è calcolata usando il metodo di calcolo contributivo.

PB= pensione contributiva

$$CT^{(\text{coefficiente di trasformazione})} * M^{(\text{Montante contributivo})}$$

dove:

CT = coefficiente di trasformazione

M =montante contributivo, ossia la somma di tutti i contributi versati durante l'intera vita lavorativa e capitalizzati ad un tasso pari alla media mobile su 5 anni del tasso di crescita nominale del PIL. La normativa prevede che tali coefficienti vengano rivisti ogni 3 anni conformemente alle modifiche nella speranza di vita. Per il periodo 2016-2018 i predetti coefficienti vanno da un minimo di 4,246% a 57 anni ad un valore di 5,700% a 67 anni (fino ad un massimo di 6,378% a 70 anni). Per il periodo 2019-2020 i predetti coefficienti vanno da un minimo di 4,200% a 57 anni ad un valore di 5,604% a 67 anni (fino ad un massimo di 6,513% a 71 anni)(3). L'aliquota di contribuzione utilizzata per calcolare l'ammontare di contributi versati annualmente è il 33% per i lavoratori dipendenti ed il 20% per gli autonomi fino al 2011 poi gradualmente crescente al 24% a partire dal 1° gennaio 2018 (per i lavoratori CoCopro al 27% per gli anni 2012 e 2013 poi crescente fino ad arrivare al 33% dal 2018). Tale contribuzione è calcolata sui redditi fino ad un massimale di 103.055,00 euro nel 2021.

Per consulenza personalizzata e presentazione di
eventuali domande
il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"